



# IL MINISTRO DELLA DIFESA

- VISTO il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, recante “Ordinamento giudiziario”;
- VISTA la legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente “Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura”;
- VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni, concernente “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”;
- VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 2008, concernente la rideterminazione della dotazione organica degli uffici giudiziari militari alla data del 1° luglio 2008;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”, in particolare gli artt. 52 e seguenti in materia di ordinamento giudiziario militare;
- VISTA la circolare n. 62 del 14 ottobre 2008 del Consiglio della magistratura militare, in materia di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi e successivi aggiornamenti;
- VISTA la circolare n. 66 del 22 giugno 2010 del Consiglio della magistratura militare, in materia di tramutamenti ed assegnazioni di sedi e funzioni, e successivi aggiornamenti;
- VISTA la delibera n. 7900 *plenum* del 15 dicembre 2022, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha deliberato di mettere a concorso un posto di giudice presso il Tribunale militare di Roma;
- VISTA la delibera n. 7967 *plenum* 16 febbraio 2023, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha deliberato la nomina della dott.ssa Valeria PROCACCINI, magistrato militare alla VII valutazione di professionalità, in servizio con le funzioni di giudice presso il Tribunale militare di Napoli, a giudice presso il Tribunale militare di Roma,

## DECRETA

### Articolo 1

Il magistrato militare dott.ssa Valeria PROCACCINI è nominato giudice presso il Tribunale militare di Roma.

Roma, 8 MAR. 2023

IL MINISTRO